

# Il piano di lavoro va sempre comunicato

Il dirigente scolastico deve fornire ai rappresentanti sindacali il piano di lavoro annuale del personale non docente. E se non lo fa pone in atto un comportamento antisindacale.

È questo il principio affermato dal giudice del lavoro di Melfi, con una sentenza depositata il 30 gennaio scorso (n. 61/07 rg 1964/04).

Il ricorso era stato presentato da un'organizzazione sindacale rappresentativa per ottenere il rilascio di alcuni documenti, da parte di un dirigente di una scuola della stessa cittadina, che erano stati negati alla rappresentanza sindacale unitaria d'istituto.

In particolare, si trattava della proposta del direttore dei servizi generali e amministrativi per il piano di lavoro annuale, del provvedimento di adozione da parte del dirigente scolastico e delle note di incarico organizzativo e specifico del personale Ata.

Tutti atti definiti dal giudice come strumentali all'esercizio del diritto di informazione, in quanto finalizzati all'acquisizione dei dati necessari all'espletamento del ruolo tipico dei rappresentanti sindacali. I documenti richiesti, peraltro, non erano stati notificati ai rappresentanti sindacali. E il dirigente scolastico non era riuscito, nel corso del giudizio, a dimostrare di averli consegnati. A questo proposito, il preside aveva fatto presente che, in realtà, aveva consegnato i documenti richiesti in una cartellina a uno dei rappresentanti della Rsu. Ma in giudizio l'avvocatura dello stato non aveva ritenuto di far valere eventuali

prove testimoniali, secondo il rito previsto dall'articolo 244 del codice di procedura civile. E dunque, il giudice ha ritenuto di non tenere conto delle dichiarazioni rese nella fase sommaria del procedimento, che era terminata con l'emissione del decreto di rigetto (ex articolo 20 dello statuto dei lavoratori) che era stato impugnato successivamente dall'organizzazione sindacale. Oltre tutto, nella fase sommaria, il rappresentante sindacale aveva dichiarato di non ricordare il contenuto della cartellina che gli era stata consegnata.

In altre parole, il magistrato del lavoro ha affermato che il dirigente scolastico avrebbe potuto giovare di eventuali testimonianze a suo favore. Ma siccome non lo aveva fatto, il giudice non poteva tenere conto delle sue dichiarazioni, che non bastavano a provare quanto egli sosteneva.

Di qui la condanna del dirigente scolastico al pagamento di 500 euro di spese, con l'obbligo di consegnare ai rappresentanti sindacali i documenti richiesti. (riproduzione riservata)

*Antimo Di Geronimo*

## **AVVISO AI LETTORI**

***Visto l'elevato numero di richieste per la sentenza del tribunale di Pescara (4 dicembre 2006) circa il trattenimento in servizio fino ai 70 anni, il dispositivo è reso disponibile sul sito: [www.italiaoggi.it](http://www.italiaoggi.it).***